

**Risposte alle domande poste nell'ambito dell'audizione del 6 maggio 2014 alla Commissione industria commercio e turismo del Senato sullo schema di recepimento della Direttiva 2012/27/UE.**

Articolo 5	Supporta la PA nel coordinamento e raccolta dati	Quale è l'esatto ruolo del GSE nell'art. 5 e con quale struttura effettuerà le diagnosi energetiche di cui al comma 13? Come verrà assicurata la possibilità di operare, per le Esco private, all'interno delle attività previste dall'art. 5?
------------	--	---

Come noto, l'articolo 5, comma 2 dello Schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2012/27/UE **affida al GSE un ruolo di sostegno** ai Ministeri competenti in termini di coordinamento, raccolta dei dati e monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione soggetti all'obbligo, promuovendo anche la massima partecipazione delle amministrazioni interessate e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti ed i risparmi conseguiti. Nel medesimo articolo è previsto altresì che **il GSE svolga diagnosi energetiche**, finalizzate all'esecuzione degli interventi di riqualificazioni, nell'ambito dell'attività di istituto. Tali attività, richiamate nel comma 13, sono coerenti con il ruolo assegnato al GSE dalla Legge. n. 99/2009 e s.m.i (articolo 27, comma1), che prevede lo svolgimento di servizi specialistici in campo energetico a supporto della pubblica amministrazione secondo le modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'attività ad oggi svolta a supporto degli Enti pubblici consiste principalmente nella promozione e nell'attuazione di programmi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà di quest'ultimi sulla base di specifiche convenzioni che prevedono, tra l'altro, **attività di formazione, tutoraggio o affiancamento** (Coaching) volte a consolidare le capacità del personale allo svolgimento di diagnosi energetiche ed al relativo monitoraggio dei consumi e dei costi. Il GSE, inoltre, ove richiesto supporta il referente tecnico dell'Ente nella **predisposizione dei bandi e delle procedure necessarie per acquisire i servizi di diagnosi energetica** da parte di **oggetti privati** (quali ad esempio le ESCO), promuovendo il ricorso a strumenti quali il contratto di rendimento energetico ed il finanziamento tramite terzi nel rispetto del ruolo di terzietà assegnato dal Legislatore.

Tutto ciò premesso, il GSE potrebbe svolgere il ruolo affidatogli nell'articolo 5, con riferimento alle attività di formazione, tutoraggio o affiancamento al personale delle Pubbliche Amministrazioni nell'ambito delle diagnosi energetiche, in continuità con le attività di istituto sopra indicate, per le quali ha maturato, nel corso degli anni, competenze e professionalità.

Si rappresenta che per valutazioni dettagliate di tipo economico relative alle attività affidate al GSE, si ritiene opportuno attendere il decreto attuativo richiamato all'articolo 5, comma 5, al fine di individuare con precisione le modalità, gli strumenti e le competenze necessarie allo svolgimento di quanto sopra esposto.

Articolo 7	Regime obbligatorio di efficienza energetica	Quale è il costo ipotizzato per i meccanismi previsti dall'art. 7, conto termico e Certificati Bianchi? Quale l'impatto sulle tariffe dell'energia?
------------	--	---

Il regime obbligatorio di efficienza richiamato all'articolo 7 dello Schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2012/27/UE riguarda il **meccanismo dei Certificati Bianchi gestito dal GSE**, cui si richiede di garantire il conseguimento di un risparmio energetico, al 31 dicembre 2020, **non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio nazionale di energia finale**, pari a 26 Mtep.

Si stima che il restante volume di risparmi di energia possa essere ottenuto attraverso le misure di incentivazione volontaria degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti: Conto Termico, Cogenerazione ad Alto Rendimento e detrazioni fiscali.

In tale contesto, **due sono gli strumenti volontari gestiti dal GSE**: il meccanismo di incentivazione di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 (c.d. "**Conto Termico**") e il sistema di incentivazione della **Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)**, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 5 settembre 2011.

Il meccanismo dei Certificati Bianchi è uno strumento di mercato basato sulla definizione di obiettivi annuali posti in capo ai distributori di energia elettrica e gas che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, hanno più di 50.000 clienti connessi alla propria rete. Per l'anno d'obbligo vigente (anno 2013), la cui verifica sarà fatta il 31 maggio 2014, l'obiettivo cumulato in capo ai distributori è di 5,51 milioni di Titoli di Efficienza Energetica (TEE). Ai distributori obbligati verrà rimborsato un contributo tariffario per ogni titolo annullato con riferimento ai rispettivi obblighi, a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas. Tale contributo, fissato in anticipo rispetto alla chiusura dell'anno d'obbligo fino al 2012, prevede - a partire da quest'anno - una determinazione differente. In particolare, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha stabilito, con delibera 13/2014/R/efr del 23 gennaio 2014, che per ogni titolo annullato saranno riconosciuti un contributo tariffario preventivo e un contributo tariffario definitivo, calcolati, rispettivamente, all'inizio e al termine del medesimo anno d'obbligo. Il contributo tariffario unitario preventivo per l'anno d'obbligo 2013 è fissato pari a 96,43 €/TEE. Il contributo tariffario definitivo, invece, è calcolato alla chiusura dell'anno d'obbligo, sulla base dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nell'anno di riferimento.

Considerando, tuttavia, un contributo definitivo pari a 110 €/TEE e, dunque, nell'ipotesi di assolvimento completo dell'obbligo per l'anno **2013** e delle compensazioni relative all'anno 2012 da parte dei distributori per un ammontare complessivo di 7,51 MTEE, **il costo per il meccanismo dei Certificati Bianchi sarà di circa 820 milioni di euro**, a valere sulla componente tariffaria **UC7 della bolletta elettrica ed RE della bolletta del gas**.

Si specifica che tale meccanismo premia solo i risparmi di energia primaria "addizionali", ovvero i risparmi realizzati rispetto alla "media di mercato". Il risparmio realmente realizzato risulta, pertanto, superiore al valore riconosciuto ai fini dell'incentivo.

Con riferimento all'incentivazione prevista dal **Conto termico**, si rappresenta che nel corso del 2013 sono stati presentati progetti per un ammontare di **spesa annuale di circa 4 milioni di euro**, a valere sulla **componente RE del gas**, rispetto al limite superiore previsto pari a 900 milioni di euro cumulati annui. Si stima per gli anni successivi, anche a fronte dell'incremento di richieste registrato nei primi mesi dell'anno 2014, un aumento del costo di tale sistema di incentivazione. Si ritiene, altresì, opportuno evidenziare che il Conto Termico, introdotto dal decreto 28 dicembre 2012, è stato attivato nel mese di luglio 2013, pertanto, i risultati presentati in termini di costo riflettono il periodo di avviamento che caratterizza qualsiasi sistema di incentivazione.

Articolo 10	Promozione dell'EE per il riscaldamento e il raffreddamento	Come sarà eseguita l'analisi di cui al comma 1 dell'art. 10? A quanto ammonterà il costo di tale operazione e da dove saranno reperiti i fondi?
-------------	---	---

Ai fini dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 1, con riferimento alla predisposizione di un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento, del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e altri sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti (di seguito "Sistemi efficienti"), **il GSE procederà alla** individuazione del:

- **"potenziale tecnico"**, ovvero della domanda di calore e raffreddamento che potrebbe essere soddisfatta attraverso "Sistemi efficienti", attraverso la ricostruzione della domanda globale attuale e futura di calore e raffreddamento e dell'offerta potenziale ottenibile da "Sistemi efficienti" considerando opportuni vincoli tecnici e geografici;
- **"potenziale economico"**, con l'ausilio di un'analisi costi benefici, che confronti lo scenario attuale ("di riferimento"), comprensivo della sua probabile evoluzione, con uno o più scenari alternativi tenenti conto di opzioni relative ai "Sistemi efficienti".

L'identificazione del **"potenziale tecnico"** si potrebbe sviluppare nelle seguenti tre fasi:

1. individuazione della domanda globale di calore e raffreddamento;
2. individuazione dell'offerta da "Sistemi Efficienti";
3. identificazione del "potenziale tecnico".

Con riferimento al punto 1 si procederà integrando un approccio metodologico di tipo analitico con delle elaborazioni sulle statistiche energetiche disponibili; in merito al punto 2 l'offerta esistente, sarà determinata attraverso l'acquisizione di informazioni circa gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento attualmente presenti sul territorio nazionale, nonché sulle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento ad essi associati tenendo conto delle relative utenze termiche servite. Il potenziale tecnico sarà individuato mediante il confronto tra la valutazione della domanda globale di calore e raffreddamento e la disponibilità di offerta di fornitura di calore individuata da "Sistemi Efficienti", tenendo conto di limiti geografici e criteri di fattibilità tecnica.

L'Identificazione del **"potenziale economico"** si svolgerà sulla base di **un'analisi costi benefici** volta ad identificare la quota parte economicamente sostenibile del potenziale tecnico da "Sistemi Efficienti" individuato

Si rappresenta che il GSE ha avviato un'analisi puntuale sui costi necessari per l'elaborazione del rapporto di cui sopra. Per la finalizzazione di tale analisi, tuttavia sarà imprescindibile attendere l'entrata in vigore della norma al fine di disporre di tutti gli elementi utili alla valutazione.

		A quanto ammonta il costo indicativo per l'insieme delle attività previste a carico del GSE? Come saranno finanziati?
--	--	--

Con riferimento ai costi da sostenere per lo svolgimento dell'insieme delle attività previste dallo Schema di Decreto a carico del GSE, si rappresenta che, in questa fase di definizione del dettato normativo, non si dispone di tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un'analisi dettagliata a tal riguardo.